



REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Allegato alla deliberazione del consiglio n. 29 del 18-05-1998 e successivamente integrato con deliberazioni del consiglio n. 53 del 07-06-1999, n. 11 del 16-04-2007, n. 21 del 25-06-2007

Articolo 1 (Finalità)

1. Il Presente regolamento, allo scopo di integrare e coordinare la normativa esistente, disciplina le modalità di fruizione della porzione del Parco naturale regionale di Portofino individuata nella cartografia allegata e di seguito denominata "Parco".

Articolo 2 (Accesso al Parco)

1. L'accesso pedonale al Parco è consentito tutti i giorni, unicamente lungo i percorsi segnalati e individuati nella cartografia allegata (distinta con lettera A) nonché nei luoghi e negli edifici aperti al pubblico.
2. Non è consentito uscire dai percorsi di cui al comma 1 fatta eccezione per:
 - a) i soggetti aventi titolo di godere degli immobili compresi nel Parco;
 - b) coloro che devono raggiungere tali immobili per motivi di lavoro;
 - c) le visite guidate autorizzate dall'Ente Parco.
3. Per l'accesso al percorso denominato "Via dei Tubi" può essere rilasciata apposita e preventiva autorizzazione ad associazioni legalmente riconosciute non aventi scopo di lucro che devono nominare un responsabile dell'escursione, dette autorizzazioni sono valide per una sola giornata, devono essere richieste con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi e non possono essere rilasciate nella stessa data nella quale sia prevista una escursione guidata organizzata dall'Ente Parco.
4. L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al preventivo versamento di una somma pari a € 5,00 per ogni partecipante all'escursione.
5. I residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, e le Guide Ambientali ed Escursionistiche regolarmente abilitate ed iscritte al relativo Albo della Provincia di Genova, possono accedere liberamente e gratuitamente al percorso denominato "Via dei Tubi".

Articolo 3 (Circolazione nel Parco)

1. Al di fuori delle strade carrabili di uso pubblico, l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati nel Parco sono consentiti esclusivamente ai mezzi autorizzati lungo i percorsi specificati nella cartografia allegata per raggiungere le singole proprietà comprese nel Parco, e sono limitate al tratto di percorso strettamente necessario a tale fine.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono a termine, valgono esclusivamente per il mezzo per cui sono state rilasciate e decadono automaticamente al venir meno delle condizioni di rilascio.
3. Con le stesse limitazioni e per le stesse finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere rilasciate autorizzazioni anche per i cicli (o altri mezzi non motorizzati).
4. I disabili anche se non residenti hanno diritto di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, purché sui mezzi elettrici di potenza e di dimensioni ridotte.
5. L'accesso ed il transito delle biciclette è consentito esclusivamente lungo i percorsi indicati nella specifica cartografia allegata (distinta con lettera B), e comunque le stesse non potranno circolare nelle giornate festive e prefestive e nel periodo dal 01 aprile al 30 giugno di ogni anno.
6. Eventuali ulteriori limitazioni relativamente al precedente comma 5, anche a carattere temporaneo, saranno determinate con Decreto del Direttore.
7. L'accesso ed il transito a cavallo sono consentiti esclusivamente agli autorizzati secondo le modalità di cui al seguente comma 8 e lungo i percorsi indicati nella specifica cartografia allegata (distinta con lettera C).
8. L'autorizzazione al transito a cavallo potrà essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, sia a titolo personale sia per l'organizzazione di escursioni guidate, a seguito di stipula di apposita convenzione con l'Ente Parco che determini le modalità ed i periodi di validità della stessa e che, nel caso delle escursioni guidate, sarà a titolo oneroso il cui importo sarà determinato dalla convenzione stessa.
9. Possono circolare senza autorizzazione i mezzi di soccorso e di assistenza sanitaria nei soli casi di urgenza, nonché i mezzi antincendio e di altri enti civili e militari in caso di urgente ed inderogabile necessità.
10. I mezzi di servizio delle pubbliche Amministrazioni preposte alla vigilanza ai sensi dell'art. 32, comma 4 della l.r. 12/95, delle Amministrazioni comunali, degli Enti gestori di servizi di pubblica utilità e dell'Ente Parco, possono circolare senza autorizzazione nello svolgimento dei compiti d'ufficio e dei servizi assegnati.
11. L'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è vietato e gli utenti che transitano lungo i percorsi del parco con mezzi motorizzati, biciclette o cavalli devono comportarsi in modo da non costituire pericolo, intralcio o disturbo per la circolazione pedonale, fermandosi o riducendo adeguatamente la velocità.
12. Sono escluse dalla normativa suddetta la strada provinciale 227 di Portofino (nel tratto Punta Pedale - Piazza della Libertà), la strada priv. Viale Gaggini in Comune di Camogli, Viale Baratta in Comune di Portofino e la strada privata Via Repellini in Comune di Santa Margherita Ligure.

Articolo 4

(Norme di comportamento)

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, nel Parco è vietato:
 - a) organizzare manifestazioni sportive non autorizzate;
 - b) utilizzare all'aperto apparecchi radio o impianti di amplificazione con emissioni sonore esterne con esclusione dei mezzi impiegati in servizio di vigilanza;
 - c) danneggiare attrezzature e arredi del Parco;
 - d) effettuare il campeggio libero;
 - e) condurre cani o altri animali domestici privi di guinzaglio.

Articolo 5

(Raccolta di funghi epigei)

(Così sostituito da Deliberazione del Consiglio n. 53 del 07-06-1999)

1. La raccolta di funghi epigei è consentita ai proprietari e a coloro che hanno un diritto di godimento sul fondo nonché ai cittadini residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con le modalità di cui alla l.r. n. 30/1985.
2. La raccolta e il danneggiamento dei funghi non commestibili sono vietati.

Articolo 6

(Divieti temporanei di accesso)

1. L'Ente Parco può temporaneamente vietare l'accesso a particolari e limitate zone a fini silvocolturali, faunistici, agricoli o per motivi di studio o sperimentazione.

Articolo 7

(Deroghe)

1. Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga alle norme del presente regolamento nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del servizio assegnato.

Articolo 8

(Attività di studio, documentazione e di riprese audio-video)

1. Sono consentite su autorizzazione le attività di studio, di documentazione e di riprese audio o di immagini senza scopo di lucro.
2. L'Ente può autorizzare per motivi didattici, di studio e di ricerca scientifica attività in deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente regolamento e al Piano dell'Area protetta sempre che si tratti di attività non incidenti sull'equilibrio naturalistico-ambientale, si svolgono sotto il controllo dell'Ente e siano per esse prestabiliti i tempi, le modalità, le cautele e le eventuali azioni di ripristino.
3. Richieste di Enti o Società per iniziative riconducibili a scopi commerciali saranno valutate di volta in volta dall'Ente per verificarne la compatibilità e per stabilire gli eventuali oneri a carico del richiedente.

Articolo 9

(Sanzioni)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 37 c.7 e 42 della l.r. 12/95, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 33 c.2 lett. b) della l.r. 12/95.
2. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l'Ente Parco ha facoltà di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
3. Le specie animali e vegetali attinenti la violazione delle presenti norme sono confiscate e, ove possibile, reimmesse nell'ambiente o destinate a scopi sociali o didattici.